



# Tribunale di Ferrara

Giudice del Registro delle Imprese  
dott.ssa Anna Ghedini

ATTO DI INDIRIZZO

n. 1/2022 del 13 settembre 2022

SULLE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE SOCIETÀ'  
NON OPERATIVE E RILASCIO DEL DOMICILIO DIGITALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI  
37 E 40 DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020

## **IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA**

1. Visto l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;
2. Richiamato, in particolare, il comma 2 del predetto art. 2188 che stabilisce che il Registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale;
3. Richiamati gli articoli 37 e 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge n. 120/2020, che prevede nuove disposizioni di semplificazione delle procedure di cancellazione d'ufficio delle imprese non operative e il rilascio d'ufficio di uno specifico domicilio digitale abilitato in sola ricezione dei documenti, in caso di inadempimento del soggetto interessato nel dotarsi di un proprio domicilio digitale con piena validità ad ogni effetto di legge;
4. Richiamata la propria Direttiva del 17 dicembre 2020 in cui si autorizzavano misure di semplificazione per la gestione delle cancellazioni d'ufficio anche in

relazione ad un superiore interesse pubblicistico a rendere il più possibile concreta ed effettiva la "pulizia" del Registro delle imprese nell'ottica di garantire una più fedele rappresentazione del tessuto economico locale, oltre che evitare inutili procedure (tra cui quelle fallimentari) che potrebbero essere attivate per il sol fatto (formale) dell'iscrizione nel registro delle imprese pur in mancanza di una fattispecie (sostanziale) di natura imprenditoriale che richiedesse la tutela - anche "concorsuale" - dei diritti dei soggetti interessati;

5. Ritenuto opportuno privilegiare una lettura integrata delle richiamate disposizioni del D.L. n. 76/2020, anche al fine di evitare di attribuire d'ufficio i domicili digitali (con oneri a carico della finanza pubblica) ad imprese che, di fatto, non sono più operative e per le quali è necessario procedere, in via preliminare, alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese;
6. Preso atto delle problematiche evidenziate dal Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Ferrara, per le vie brevi, ed in particolare:
- a. la difficoltà nell'effettuare le verifiche dei "*beni iscritti in pubblici registri*" (art. 40, comma 5, D.L. 76/2020) con particolare riferimento agli autoveicoli, agli aeromobili e navi stante la mancanza di accesso alle relative piattaforme telematiche;
  - b. all'opportunità di attivare un'evidenza sulla visura camerale - tramite specifica iscrizione - della maturazione di una causa di scioglimento per le società che non depositano il bilancio da oltre 9 anni consecutivi (pur non in liquidazione) oltre alla necessità di definire un eventuale procedimento per addivenire alla definitiva cancellazione per le società di capitali;
  - c. l'opportunità di evitare di attribuire d'ufficio i domicili digitali (con oneri a carico della finanza pubblica) ad imprese che di fatto non sono più operative per le quali è necessario procedere, in via preliminare, alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese.

**A) Con riferimento al primo profilo (6a) inerente la difficoltà nell'effettuare le verifiche dei "beni iscritti in pubblici registri" ai sensi dell'art. 40, comma 5, D.L. n. 76/2020**


Il Conservatore segnala che sussistono difficoltà tecniche nel verificare la titolarità di eventuali autoveicoli, aeromobili e navi, stante la mancanza di accesso alle relative piattaforme telematiche. Attualmente la Camera di Commercio dispone del collegamento alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate (Sister) necessaria per fare gli accertamenti preliminari, previsti - per le società di persone - dal comma 1 del medesimo articolo 40 in cui si prevede che *"Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale (...)"*.

Al fine di evitare una disparità di trattamento tra due fattispecie analoghe (società di persone e società di capitali da cancellare) posto che entrambi tali tipologie di soggetti possono parimenti essere titolari di diritti reali su beni, si ritiene opportuno privilegiare una lettura sistematica dei commi 2 e 5 del citato articolo 40, nel senso che l'obbligo di accertamento della titolarità di beni *"iscritti in pubblici registri"* (comma 5) va limitato ai soli beni immobili tramite l'accesso alla banca dati Sister dell'Agenzie delle entrate come previsto per le società di persone (comma 2). Tale conclusione è più aderente agli interessi in gioco, in considerazione del fatto che - in relazione ai principi generali di *"efficacia"* ed *"economicità"* dell'azione amministrativa previsti dall'articolo 1 della legge n. 241/1990 - l'eventuale titolarità di beni in capo a società (sia di persone che di capitali) non pregiudica in alcun modo i diritti degli interessati (i soci, peraltro inadempienti all'obbligo di cancellazione) stante la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, dal 2013, ha sancito un sostanziale *"trasferimento automatico"* in capo ai soci superstiti di eventuali cespiti emersi anche post cancellazione.

In particolare con le sentenze della Corte di Cassazione, S.U., 6072/2013, S.U., 6071/2013, S.U., 6070/2013 si è ormai consolidato un orientamento (sia per le società di capitali che di persone) secondo cui: *«Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno*

*illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato»*

Tale orientamento delle Sezioni Unite è stato peraltro recentemente confermato dalla stessa Corte (sentenza 19641 del 21 settembre 2020). Come noto, sull'effetto estintivo della società, correlato alla cancellazione, si è ormai consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritenendo che tale effetto si determini indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici imputabili alla società stessa (a partire da Cass., Sezioni Unite., 22 febbraio 2010, n. 4060). Da rilevare peraltro - come già evidenziato - che tale ultima sentenza era relativa ad una società di persone (S.n.c.) per cui si conferma la natura estintiva della cancellazione ai sensi dell'art. 2312 c.c. a comprova della sussistenza della *eadem ratio* per le problematiche in esame (titolarità dei beni post cancellazione).



Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di privilegiare un'interpretazione delle disposizioni di legge basate, in chiave sistematica, sull'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi) in quanto volte ad *"assicurare che il registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale sul territorio"* (Relazione al D.L. n. 76/2020 sub art. 40). In tale contesto il controllo del Conservatore - seppur appare sostanzialmente "irrilevante" alla luce dell'orientamento della giurisprudenza ormai unanime - va limitato ai soli beni immobili ed è eseguito tramite la banca dati Sister dell'Agenzia delle Entrate anche per le fattispecie di cancellazione delle società (di capitali) senza liquidazione di cui ai commi 2 e seguenti del citato articolo 40 D.L. 76/2020.

**B) Con riferimento al secondo profilo (6b) relativo all'opportunità di attivare una specifica evidenza sulla visura camerale della maturazione di una causa di scioglimento per le società che non depositano il bilancio da oltre 9 anni consecutivi (pur non "in liquidazione") oltre alla definizione di un eventuale procedimento per addivenire alla cancellazione per le società di capitali.**

Il Conservatore segnala un fenomeno, assolutamente preoccupante, secondo cui quasi il 40 % delle società di capitali iscritte e non formalmente "in liquidazione", non deposita il bilancio di esercizio da 9 anni consecutivi (periodo di verifica relativo agli esercizi dal 2012 al 2021). Si tratta in particolare di n. 1241 società di capitali dalla cui visura camerale non si rileva il benché minimo segnale di sostanziale operatività e caratterizzate dal mancato deposito del bilancio per un periodo così ampio.

La Corte dei Conti ha espresso un orientamento del tutto condivisibile (Corte dei Conti dell'Emilia Romagna sez. giurisdizionale sent 158/17/R in data 21/07/2017) secondo cui gli uffici devono mettere in atto *"alcune iniziative consentite dalla legge, e con gli strumenti da questa previsti, al fine di innalzare il livello qualitativo delle informazioni e la completezza dei documenti che devono essere contenuti nel registro delle imprese, tra i quali il tempestivo deposito dei bilanci"*, ed in tale contesto occorre arginare il fenomeno sopra evidenziato, pur in mancanza di una specifica previsione di legge (come per le imprese in liquidazione di cui all'art. 2490) , tramite l'individuazione di un procedimento che consente di giungere alla cancellazione d'ufficio di tali imprese.

In tale contesto, occorre chiedersi se il mancato deposito del bilancio per 9 esercizi consecutivi non sia un elemento sintomatico della sussistenza della causa di scioglimento prevista dall'articolo 2484 primo comma n. 3) rappresentata dalla *"impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea"*.

Al riguardo, nel dare risposta affermativa al quesito, si condivide la giurisprudenza della Corte di Appello di Bologna in base al quale *"il non essere i soci riusciti per così lungo tempo a sanare i loro contrasti in occasioni di deliberazioni essenziali per la vita della società è chiaro indice dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e del suo carattere di irreversibilità"* (Corte di Appello di Bologna 18/05/1999 Giur. comm. 2001, II, 430). Va evidenziato che la fattispecie che ha interessato la giurisprudenza felsinea, riguardava, sotto il profilo dell'irreversibilità della causa di scioglimento, il mancato deposito dei bilanci per "soli" due esercizi consecutivi, mentre il fenomeno rappresentato dal Conservatore, attiene il continuato omesso deposito dei bilanci per ben nove esercizi consecutivi (dall'esercizio 2012 all'esercizio 2020), con conseguente evidente maggiore intensità del manifestarsi, in senso irreversibile, della causa di

scioglimento prevista dall'articolo 2484 n. 3 del codice civile. Secondo altra e più restrittiva giurisprudenza (Tribunale Prato, Decreto, 17/12/2009 Foro It., 2010): *"Sussiste la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea anche se sia risultato impossibile approvare un solo bilancio d'esercizio, quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni."*

Sul piano procedimentale, ed al fine di semplificare la gestione "massiva" di queste procedure si condivide l'orientamento della più recente dottrina (C. Ibba "Il Registro delle Imprese - Trattato di Diritto Privato a cura di G. Iudica e P.Zatti, Milano, 2021, 138) secondo cui l'articolo 40 del D.L. n. 76/2020 sopra richiamato avrebbe spostato la competenza - in ordine a qualunque provvedimento da prendere ai sensi dell'art. 2190 c.c. - dal Giudice del registro al Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese.


In tale contesto l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della causa di scioglimento ex art. 2484 n. 3, può essere attivato dal Conservatore tramite lettera raccomandata (art. 2190 c.c.) al fine di giungere all'effetto pubblicitario teso a far conoscere ai terzi l'effettiva situazione della società in ordine alla causa di scioglimento il cui accertamento si configura, peraltro, come vero e proprio obbligo in capo agli amministratori, che devono *"senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484"* (art. 2485 codice civile).

Ove sia riscontrabile una situazione di effettiva irreperibilità della società presso l'indirizzo della sede legale anche tramite attestazione dell'ufficiale postale, è altresì opportuno provvedere all'iscrizione d'ufficio del trasferimento della stessa sede legale, in mancanza di altri indizi circa i luoghi di esercizio dell'attività direzionale dell'impresa, presso la residenza anagrafica rilevata dall'anagrafe comunale del soggetto che risulta titolare del potere di rappresentanza della società sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali del Tribunale di Ferrara (Decreto 7/10/2004 est. Guernelli, Decreto 12/01/2007 est. Giusberti).

Dopo l'iscrizione della causa di scioglimento, qualora perduri il mancato deposito del bilancio di esercizio per oltre tre anni ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma del codice civile, il Conservatore procederà alla cancellazione d'ufficio della società posto che prevale l'interesse di natura pubblicistica, come evidenziato da autorevole dottrina, nel *"ripulire il registro delle imprese di quei "relitti", ben noti alla prassi camerale, rappresentati da società che, per diverse ragioni, hanno ormai esaurito ogni attività, ancorchè liquidativa, e non manifestano alcun segnale di residua vitalità e sopravvivenza: ipotesi in cui spesso corrispondono situazioni nelle quali si sono perse anche le tracce degli ultimi esponenti degli organi sociali e per l'ufficio del registro delle imprese può risultare praticamente impossibile anche la riscossione dello stesso "diritto annuale". Anche al fine, poi, di evitare che la permanenza nel registro delle imprese di tali iscrizioni procura l'unico effetto (perverso) di alterare i dati e statistiche e di alimentare oneri di gestione burocratica ormai privi di giustificazione sostanziale, il legislatore della riforma ha dunque ritenuto opportuno intervenire ope legis e in modo radicale, predisponendo un meccanismo di cancellazione d'ufficio di tali società (V. Donativi "La pubblicità legale delle società di capitali: tensioni evolutive e nuove fattispecie" Milano 2006, 303).*

Per tali fattispecie, si deve ritenere configurabile la sussistenza della competenza del Conservatore ai fini dell'iscrizione d'ufficio, pur in presenza della disposizione dell'art. 2485, comma 2, del codice civile che prevede la competenza del Tribunale all'accertamento della causa di scioglimento ma solo su istanza dei singoli soci, degli amministratori e dei sindaci. Sul punto, nel condividere l'orientamento più recente della dottrina in materia, emerge come *"Ormai consolidato può dirsi anche l'orientamento che ammette l'applicabilità dell'istituto (n.d.r. dell'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.) nei confronti di atti relativi a società, non essendo a ciò di ostacolo l'art. 2200 c.c."* (C. Ibba "Il Registro delle imprese" Milano 2021, 135). In tale contesto la richiamata previsione dell'articolo 2485, comma 2, c.c. che prevede l'accertamento del Tribunale solo su istanza dei soci, amministratori e sindaci va letta in chiave sistematica nel senso che la competenza del Tribunale sussiste in una situazione di fisiologica, anche "conflittuale" e interessata liquidazione della società. Nelle fattispecie in esame si riscontra viceversa una situazione di assoluto disinteresse da parte dei soci e degli organi amministrativi e di controllo del tutto "patologica", incentrata sul mancato deposito del bilancio per ben 9 anni consecutivi, il che fa presumere, con tutta evidenza, il mancato funzionamento dell'organo

assembleare (e la conseguente maturazione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1 n. 3). Per tali fattispecie si ritiene debba farsi prevalere l'interesse di matrice pubblicistica alla "pulizia" del Registro delle Imprese che presuppone l'iscrizione d'ufficio della causa di scioglimento ai sensi dell'articolo 2190 c.c.. Una diversa interpretazione, se valutata in chiave sistematica, non darebbe risposta ad una situazione di fatto (come quella rappresentata dalla numerosità di società che non depositano il bilancio da 9 anni) in cui si verifica, con ogni probabilità, il più assoluto disinteresse dei soci e degli organi sociali (a partire dall'organo amministrativo) per un ordinario processo liquidatorio (e con la più che fondata presunzione che non vi sia proprio nulla di rilevante da liquidare). Un sistema in cui il "disinteresse" (sul piano privatistico) viene in qualche modo premiato con il mantenimento di una società a cui non corrisponde alcuna realtà imprenditoriale, non appare ragionevole e in evidente contrasto con l'interesse di matrice pubblicistica sopra rappresentato.



In tale contesto - una volta intervenuta l'iscrizione d'ufficio della causa di scioglimento - la cancellazione potrà essere effettuata a prescindere dalla formale nomina del liquidatore in un quadro di interpretazione estensiva dell'ultimo comma dell'articolo 2490 c.c.. Come noto, Lo scioglimento di una società comporta il mutamento del suo scopo, nel senso che *«allo scopo di svolgere in comune un'attività economica al fine di dividere gli utili subentra lo scopo di definire i rapporti derivati dall'attività sociale e di ripartire tra i soci l'eventuale attivo»* (Cass. 29776/2008, ha ritenuto che la messa in liquidazione di una società non determina un mutamento della personalità giuridica della stessa, né tantomeno la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali; pertanto, vi è continuità tra la società prima e dopo la messa in liquidazione, sì che gli atti compiuti prima di essa continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti della società; Cass. 2676/1998).

L'omesso impulso da parte dei soci e degli organi sociali ai fini della nomina del liquidatore (da parte dell'assemblea o del Tribunale) deve, alla luce di quanto sopra esposto, cedere all'interesse pubblicistico alla c.d. "pulizia del registro delle imprese" (come più volte rappresentato), peraltro alla base del più recente intervento



legislativo fondato sull'articolo 40 del D.L. n. 76/2020 più volte richiamato che funge da elemento chiave per privilegiare un'interpretazione delle disposizioni di legge basate, in chiave sistematica, sull'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi). Un legislatore che si è posto l'esplicito fine di *"assicurare che il registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale sul territorio"* (Relazione al D.L. n. 76/2020 sub art. 40). tra cui non possono farsi rientrare società che per 9 esercizi di fila non hanno approvato il bilancio di esercizio.

Pertanto, anche in assenza di formale nomina dell'organo liquidatorio, l'obbligo di redazione del bilancio annuale resta fermo in capo all'organo amministrativo e decorso il termine previsto dall'articolo 2490 c.c. (a decorrere dall'annualità successiva all'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese dell'accertamento della causa di scioglimento a cura del Conservatore) si dovrà procedere alla cancellazione d'ufficio della società.

**C) con riferimento al terzo profilo (6c) in merito all'opportunità di evitare di attribuire i domicili digitali (con oneri a carico della finanza pubblica) ad imprese che di fatto non sono più operative per le quali è necessario procedere, in via preliminare, alla cancellazione dal registro delle imprese**

L'articolo 37 del D.L. ha introdotto un meccanismo volto ad assicurare che ciascuna impresa (sia individuale che societaria) iscritta nel Registro delle imprese sia dotata di un proprio domicilio digitale e, nel caso di inadempimento, si giunga (diversamente dalla previgente disciplina) all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 2194 c.c. in misura triplicata (per le imprese individuali) e 2630 c.c. in misura raddoppiata (per i soggetti societari) oltre alla contestuale assegnazione d'ufficio parte dell'Ufficio del Registro delle imprese di un *"nuovo e diverso domicilio digitale (...) valido, solamente per ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio (...)"*.

Inoltre, per le imprese individuali *"attive e non soggette a procedura concorsuale"* iscritte alla data del 1 ottobre 2020, l'applicazione della sanzione avviene *"previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese"*.

Sia per le società che per le imprese individuali. È altresì previsto che in caso di un domicilio digitale iscritto nel registro ma non operativo (il c.d. domicilio digitale "inattivo") ad esempio a seguito di scadenza del contratto con il provider, rinuncia dell'interessato o altro, la disposizione di legge prevede espressamente una sorta di "diffida ad adempiere" da parte del Conservatore che deve richiedere all'interessato di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale provvederà all'applicazione della sanzione e all'assegnazione "coattiva" del domicilio digitale "in sola ricezione" come sopra evidenziato.

Poiché dall'applicazione di tale disposizione "*non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*" e tenuto conto degli interessi presidiati dal legislatore con il nuovo impianto per giungere ad una completa copertura, per tutte le tipologie di impresa iscritte nel registro, di un domicilio digitale (proprio o "coattivo") di cui è garantito (dall'impresa stessa o dal sistema camerale) il funzionamento, si rende necessario procedere, in via preliminare alla "pulizia" del registro delle imprese, con la cancellazione delle imprese non operative ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, del D.P.R. 247/2004 e dell'art. 2490 c.c. anche al fine di non ingenerare (tramite l'assegnazione coattiva del domicilio) una parvenza di "esistenza di un'impresa" per il sol fatto di tale assegnazione. La disposizione sull'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale presuppone l'esistenza dell'impresa con la conclusione che ad una non (più) impresa non deve essere assegnato alcun domicilio digitale ma deve essere cancellata d'ufficio.

In tale contesto è opportuno, stante la particolare rilevanza giuridica di un'assegnazione coattiva del domicilio digitale dove gli interessati possono recapitare comunicazioni e notifiche di atti con rilevanza a tutti gli effetti di legge, garantire un adeguato e quanto più effettivo "contraddittorio" con i soggetti inadempienti sia tramite la pubblicazione sul sito internet ma soprattutto tramite una comunicazione specifica (con raccomandata cartacea a.r. anche in modalità "massiva") sia ove espressamente richiesta (come nel caso delle imprese individuali in cui è richiesta la "previa diffida") sia alle società ai sensi dell'articolo 2190 c.c. in quanto la procedura rappresenta *de facto* un caso di "iscrizione d'ufficio" di un'informazione al registro delle imprese che richiede necessariamente il contraddittorio con l'interessato.

Tale fase di "contraddittorio" (con raccomandata a.r. cartacea posto che lo strumento digitale o manca o è inattivo) per il rilascio del domicilio digitale potrà inoltre rappresentare - nel quadro dei principi di efficienza ed economicità di cui all'articolo 1 della legge n. 241/1990 - il momento in cui il Conservatore potrà accertare una eventuale irreperibilità presso la sede (come rappresentato nella direttiva del 15 dicembre 2020) che potrà portare:

- a) alla cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 (per le imprese individuali e le società di persone)
- b) al trasferimento d'ufficio della sede d'impresa presso la residenza anagrafica del legale rappresentante come risultante dall'anagrafe comunale.

Alla luce di quanto sopra esposto, ed in sostituzione dell'atto di indirizzo adottato il ~~17 dicembre 2020~~ \*

31 maggio 2022

EMANA

IL SEGUENTE  
ATTO D'INDIRIZZO

al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese presso  
presso la Camera di Commercio di Ferrara

- A. L'accertamento dell'eventuale sussistenza dei beni risultanti intestati a società di capitali, per le quali è in corso il procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 40 del D.L. n. 76/2020, va limitato alla banca dati Sister dell'Agenzia delle entrate con riferimento ai soli beni immobili.
- B. Per le società di capitali che non depositano il bilancio per 9 esercizi consecutivi si procede con l'attivazione del procedimento di iscrizione d'ufficio della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, n. 3) del codice civile e alla successiva cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2490 c.c. trascorso l'ulteriore termine ivi previsto e calcolato dall'annualità

successiva all'iscrizione della causa di scioglimento, in caso di perdurante omissione dell'obbligo di deposito dei bilanci di esercizio.

- C. Al fine di ottimizzare il rilascio d'ufficio del domicilio digitale ai sensi dell'articolo 38 del D.L. n. 76/2020 il Conservatore procederà come segue: C1) in via preliminare procederà alla "pulizia" del registro ai sensi della legislazione vigente (art. 40 D.L. n. 76/2020, D.P.R. 247/2004 e art. 2490 c.c.) ed alla luce del presente atto di indirizzo; C2) per le imprese che risultano iscritte dopo l'operazione di pulizia si procederà ad attivare con pubblicazione nel sito camerale e con raccomandata (cartacea) A.R. il contraddittorio al fine del rilascio forzoso del domicilio digitale tramite diffida ad adempiere all'obbligo di dotarsi di un "proprio" domicilio digitale entro il termine di trenta giorni; C3) nell'ipotesi in cui tale raccomandata risulti non consegnata per irreperibilità presso la sede non si procederà all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale ma alla cancellazione d'ufficio ai sensi delle disposizioni di cui al punto C1); solo alle imprese che non rientrano nella casistica C3) ovvero che sono pienamente operative e scientemente inadempienti all'obbligo di dotarsi di un proprio domicilio digitale si procederà con l'applicazione delle sanzioni amministrative e all'assegnazione d'ufficio del domicilio abilitato alla sola ricezione di comunicazioni e notifiche e accessibile tramite identità digitale ai sensi dell'articolo 37 del D.L. n. 40/2020.

Per tutte le comunicazioni di natura ricettizia (come la diffida ad adempiere o la comunicazione ex art. 2190 c.c.) si applica il principio di cui all'articolo 1335 secondo cui tali comunicazioni "*si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario*" rappresentato dall'indirizzo della sede d'impresa risultante dal registro delle imprese. Di conseguenza il Conservatore dovrà provare di aver attivato il contraddittorio tramite la prova di spedizione della raccomandata a.r. all'indirizzo della sede legale come risultante dal Registro delle imprese senza dover effettuare alcun ulteriore accertamento.

Si comunichi.



IL CANCELLIERE  
Gloria Bellettini

Il Giudice del Registro delle Imprese  
dott.ssa Anna Ghedini

12

\*mero errore materiale - data di riferimento 31 maggio 2022